

CALENDARIO ELETTORALE

Punto 137

Nell'anno elettorale, chi intenda candidarsi ad una qualsiasi carica elettiva deve presentare la propria candidatura tra l'ottantesimo ed il settantesimo giorno antecedente all'elezione preliminare eliminatória, nel caso di elezioni dirette ed almeno quaranta giorni prima del giorno dell'elezione negli altri casi.

Gli Uffici competenti a ricevere le candidature, corredate dalle schede di presentazione dei candidati, sono:

- le Segreterie dei Comuni, per le candidature alle cariche di Consigliere Comunale e di Difensore Civico;

- le Segreterie dei Distretti per le candidature, di Consigliere di Amministrazione del Distretto e di membro della Assemblea dei Rappresentanti e di Rappresentante ad Assemblee Parlamentari sovra-nazionali;

- le Cancellerie Civili dei Tribunali, per le candidature a membro del Consiglio Superiore della Magistratura ed a membro della Corte Senatoriale eletto dai Magistrati;

- la Segreteria Generale della Assemblea Nazionale per le candidature a membro della Corte Senatoriale eletto dall'Assemblea Nazionale.

Le elezioni avverranno rispettando le seguenti scadenze:

- i Consigli Comunali e i Difensori Civici sono eletti il secondo Sabato di Maggio;

- le elezioni preliminari eliminatorie relative alle candidature alle cariche di Consigliere Comunale e Difensore Civico sono fissate per l'ultimo Sabato di Marzo, se non coincidente col sabato di Pasqua, o il primo sabato di Aprile;

- i Consigli distrettuali vengono eletti il terzo lunedì di Settembre;

- l'Assemblea dei Rappresentanti viene eletta in Ottobre, il quarto sabato successivo a quello delle relative elezioni preliminari eliminatorie, che si terranno il terzo sabato di Settembre;

- il Consiglio Superiore della Magistratura è eletto entro la fine di Novembre;

- i Senatori sono nominati o eletti entro il 15 Dicembre.

Tutti i Referendum, sia locali che nazionali, si terranno ordinariamente il penultimo sabato di ottobre, nei soli anni non elettorali. L'iter istituzionale che porta alla loro indizione deve essere ultimato entro il 31 Luglio precedente all'effettuazione della consultazione elettorale e può essere annullato, entro il 20 Settembre, solamente

- o con l'approvazione dei 2/3 dei componenti del comitato proponente,

- o per desistenza del Governo, qualora si tratti di referendum su norma sulla cui approvazione il Governo stesso abbia posto la questione di fiducia.

Punto 138

Gli eletti si insediano:

- il primo giorno feriale di Luglio, se eletti in procedimenti elettorali che si perfezionino entro giugno;

- il primo giorno feriale dell'anno successivo a quello della loro elezione negli altri casi.

Nel periodo intercorrente tra la loro elezione ed il loro insediamento debbono partecipare solo al completamento dei procedimenti elettorali previsti dal presente Patto.